

## Il genitore non voleva più provvedere Cambia università a 28 anni, il giudice obbliga papà a pagare

MODENA

■ ■ ■ Eterni bambini, viziati e con in testa sogni di gloria che non raggiungeranno mai. Anche alla soglia dei trent'anni i figli, se non sono economicamente autonomi, vanno mantenuti, qualunque strada scelgano. A dirlo è una sentenza del Tribunale di Modena che ha bocciato la richiesta di un padre divorziato, stanco di mantenere il suo erede, arrivato senza impiego alla veneranda età di 28 anni. Finito il corso di studi triennale - con qualche ritardo - il giovanotto ha deciso d'iscriversi a un corso di cinematografia sperimentale a Milano, contando ovviamente sull'aiuto della famiglia per pagare le (considerevoli) spese di vitto e alloggio fuori porta. L'uomo passava al figlio, ancora in casa con la madre, un assegno con la cifra stabilita dal Tribunale al momento della separazione. All'idea di continuare a sganciare la paghetta anche dopo la laurea, è andato su tutte le furie e si è rivolto ai giudici, chie-

dendo di poter smettere di mantenere quello che per lui ormai è da considerarsi «un adulto» e che, soprattutto «non si è adoperato per trovarsi una condizione lavorativa che gli permetta autonomo sostentamento». L'ex moglie, però, non gli è stata d'aiuto. Schierandosi con il figlio, ha reagito chiedendo ai giudici di aumentare l'importo degli alimenti, viste le nuove esigenze del ragazzo.

Il Tribunale ha deciso di lasciar tutto immutato: gli alimenti rimarranno gli stessi ma dovranno comunque essere versati fino a quando il figliolo diventerà autosufficiente. Per i togati la scelta del giovane non è fuori luogo, in quanto «conforme alle aspirazioni artistiche del ragazzo, già manifestate in famiglia». La sentenza di Modena non è un caso raro, anzi. La linea assunta dalla giurisprudenza italiana degli ultimi anni in materia, non solo prevede il mantenimento dei figli fino alla loro indipendenza economica, ma per la verità fissa la data della vera indipendenza

al momento in cui i ragazzi arrivano alla «realizzazione delle loro aspirazioni lavorative». Un momento, cioè, che potrebbe non arrivare mai.

La tendenza a questa interpretazione della legge è stata confermata anche da una sentenza della Cassazione del 12 aprile scorso. Anche in questo caso a porre la questione era un padre separato, residente a Cuneo, che aveva chiesto di non versare più soldi al figlio, ormai maggiorenne. Il ragazzo aveva terminato gli studi in una scuola professionale per intagliatori di legno e, secondo il padre, il titolo acquisito doveva essere sufficiente ad aprirgli la strada per l'autonomia. Di altro avviso le toghe, secondo le quali la vera condizione di indipendenza economica «si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita». Un reddito reale, quindi e non potenziale. Nel caso di Cuneo le toghe hanno ridotto l'assegno che il padre versava al figlio in nome della professionalità raggiunta, ma non lo hanno annullato.

AL. PE.

